



---

# Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19

## (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

### Spiegazioni riguardanti le modifiche del 13 gennaio 2021

---

#### *Art. 4 cpv. 2 (Nessuna procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali)*

D'ora in avanti sarà più semplice provare che un'impresa è redditizia ed economicamente solida. Per tutte le imprese si rinuncia a porre la condizione che nel 2019 non fossero eccessivamente indebitate e a chiedere la prova della loro solidità economica. Le imprese dovranno ora provare unicamente di non essere oggetto, al momento dell'inoltro della richiesta, di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione e che il 15 marzo 2020 non erano oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali. La condizione relativa alla procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali viene inoltre precisata per evitare incertezze in fase di esecuzione: se al momento dell'inoltro della richiesta è stato concordato un piano dei pagamenti o la procedura esecutiva si è conclusa con un pagamento, la condizione è considerata adempiuta.

#### *Art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) (Cifra d'affari del 2021)*

Secondo l'articolo 12 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge COVID-19, un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. L'ordinanza COVID-19 casi di rigore vigente (art. 5 cpv. 1) ipotizza un calo della cifra d'affari del 40 per cento nel 2020. Poiché i provvedimenti adottati dalle autorità si estendono nel 2021, è possibile che un'impresa non sia considerata un caso di rigore sulla base della cifra d'affari del 2020 grazie a una stagione invernale soddisfacente nel 2019/2020 e/o a una buona stagione estiva, ma che subisca un calo della cifra d'affari nel 2021 a causa delle chiusure e delle restrizioni ordinate dalle autorità a partire dal quarto trimestre del 2020. Un simile calo della cifra d'affari giustificerebbe il trattamento dell'impresa come caso di rigore. Il nuovo capoverso 1<sup>bis</sup> tiene conto di tale situazione consentendo a un'impresa di considerare, per il cal-

colo del calo della cifra d'affari, anche la cifra d'affari degli ultimi 12 mesi anziché la cifra d'affari del 2020, ad esempio la cifra d'affari realizzata da febbraio 2020 a gennaio 2021 compreso oppure quella realizzata da aprile 2020 a marzo 2021 compreso. Per giustificare il diritto al sostegno può essere utilizzata la media annua mobile fino a giugno 2021 compreso.

#### *Art. 5a* Costi fissi non coperti

Con la modifica del 18 dicembre 2020, il Parlamento ha completato l'articolo 12 della legge COVID-19 con la disposizione secondo cui, nell'accertare l'esistenza di un caso di rigore, deve essere considerata anche la quota di costi fissi non coperti. La vigente ordinanza COVID-19 casi di rigore riprende questa disposizione imponendo all'impresa di confermare al Cantone che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti che compromette la sua solidità economica. La disposizione è stata criticata da molti Cantoni in quanto difficile da attuare. Pertanto, in futuro le imprese dovranno solo confermare che dal calo della cifra d'affari risulta una quota elevata di costi fissi non coperti. In questo modo viene ulteriormente agevolato l'accesso ai programmi sui casi di rigore dei Cantoni.

#### *Art. 5b (nuovo)* Deroga a favore delle imprese chiuse su ordine delle autorità

Ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un caso di rigore viene creata una categoria separata: per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 (vedi art. 12 cpv. 5 della legge COVID-19) hanno dovuto chiudere la loro attività per oltre 40 giorni su ordine delle autorità devono vigere condizioni agevolate.

##### *(a) Rinuncia alla prova del calo della cifra d'affari secondo l'art. 5 cpv. 1*

Si presume che le chiusure dell'attività ordinate dalle autorità per almeno 40 giorni tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 comportino un calo della cifra d'affari sufficientemente elevato da giustificare l'esistenza di un caso di rigore; in questi casi non occorre pertanto fornire la prova del calo della cifra d'affari. Di conseguenza, le soluzioni settoriali previste da diversi Cantoni sono ora disciplinate nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, a condizione che l'intero settore sia colpito da chiusure prolungate (ad es. ristoranti o palestre). Queste imprese ottengono il sostegno della Confederazione senza dover provare il calo della cifra d'affari. Ciò non solo garantisce ai Cantoni la sicurezza finanziaria, ma semplifica notevolmente anche l'esecuzione.

Il criterio della chiusura dell'attività è soddisfatto con l'entrata in vigore della corrispondente decisione delle autorità, quindi non solo al termine dell'intero periodo di chiusura.

##### *(b) Allentamento delle altre condizioni (artt. 4 e 5a) per contenere l'onere amministrativo*

Nel caso delle imprese appartenenti alla seconda categoria (chiusura dell'attività per oltre 40 giorni) si può anche rinunciare a richiedere i seguenti giustificativi:

- la prova di aver adottato i provvedimenti necessari alla protezione della liquidità e della base di capitale (art. 4 cpv. 1 lett. b);
- la prova che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota elevata di costi fissi non coperti (art. 5a).

Questi due allentamenti volti a contenere l'onere amministrativo si applicano solo alle imprese che hanno chiuso la loro attività su ordine delle autorità e non alle imprese la cui attività è stata limitata considerevolmente dai provvedimenti della Confederazione o dei Cantoni. Tuttavia, ad eccezione di tre giustificativi (i giustificativi sulla data di costituzione dell'impresa e sulla cifra d'affari nonché i giustificativi per la conferma che l'impresa non è oggetto

di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione, cfr. art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup> ordinanza COVID-19 casi di rigore), la versione vigente dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore già si basa sull'autodichiarazione. A meno che i Cantoni non abbiano emanato disposizioni più severe, come prova è quindi sufficiente una semplice conferma dell'impresa in cui attesta di soddisfare gli altri requisiti di cui agli articoli 4 e 5a (ad es. crocetta sulla casella corrispondente di una domanda del modulo e conferma mediante firma).

*Art. 6 lett. a (Divieto di distribuzione di dividendi)*

L'attuale disposizione prevede che per l'intera durata del mutuo, della fideiussione o della garanzia e per cinque anni dall'ottenimento di un contributo non rimborsabile o fino al suo rimborso volontario, l'impresa decide di non distribuire o non distribuisce dividendi o tantièmes né restituisce apporti di capitale né concede mutui ai suoi proprietari.

Molti Cantoni hanno ritenuto tale disposizione eccessiva: in particolare, è stato sottolineato che il divieto di remunerazione del capitale proprio crea anche incentivi indesiderati che possono compromettere l'esistenza di un'impresa e quindi il mantenimento dei posti di lavoro. Anche la durata del divieto per i contributi non rimborsabili è stata ritenuta sproporzionatamente lunga. Per questo motivo, il divieto è ora limitato a tre anni sia per i contributi rimborsabili che per i contributi a fondo perduto. Rimane comunque necessario limitare l'impiego dei contributi erogati, poiché i provvedimenti per i casi di rigore finanziati dallo Stato mirano a garantire l'esistenza delle imprese svizzere e la salvaguardia dei posti di lavoro e non la distribuzione di dividendi e tantièmes. Il fatto di limitare l'impiego dei fondi è anche un elemento centrale dell'intero sistema delle fideiussioni solidali COVID-19. Il divieto di impiegare i fondi per gli scopi menzionati decade non appena i mutui, le fideiussioni e le garanzie sono integralmente rimborsati o quando i contributi a fondo perduto sono rimborsati volontariamente.

*Art. 8 cpv. 2 e cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo) (Adeguamento dei limiti massimi per impresa)*

L'articolo 8 stabilisce i limiti massimi dei contributi per impresa: secondo il diritto vigente i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 10 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 e al massimo a 500 000 franchi per impresa. Il limite massimo è legato alla cifra d'affari, poiché quest'ultima è più facile da verificare rispetto ai costi fissi. Tuttavia, i contributi dei Cantoni possono e devono basarsi sui costi fissi non coperti. Nel caso dei ristoranti, ad esempio, i costi fissi ammontano in media a circa il 25 per cento dei costi; il 10 per cento della cifra d'affari annua permette quindi di coprire interamente i costi fissi per poco meno di cinque mesi (corrisponde approssimativamente al periodo di chiusura tra marzo 2020 e presumibilmente fine febbraio 2021). L'aumento del limite massimo (20 % / fr. 750 000) è inteso a considerare meglio le imprese con una quota elevata di costi fissi. Inoltre, permette di creare un margine di manovra sufficiente affinché nei propri programmi i Cantoni possano prevedere contributi ai costi fissi anche qualora le restrizioni ordinate dalle autorità dovessero essere eventualmente prorogate oltre la fine di febbraio 2021.

In caso di ristrutturazione dell'impresa, i Cantoni devono anche avere la possibilità di aumentare il limite nominale a un massimo di 1,5 milioni. La condizione è che i proprietari e i finanziatori apportino insieme un contributo supplementare che corrisponda almeno al contributo aggiuntivo concesso dal Cantone. La condizione per aumentare il contributo statale a 1 milione di franchi sarebbe, ad esempio, un contributo dei proprietari e/o dei finanziatori pari a complessivamente 250 000 franchi (ad es. aumento del capitale proprio di fr. 150 000 e rinuncia ai crediti di fr. 100 000). È considerato un contributo supplementare dei proprietari solo il capitale proprio appena apportato, ma non la conversione di prestiti azionari in capitale proprio.

#### *Art. 12 cpv. 2 (esame delle richieste)*

Con l'integrazione del capoverso 2 si precisa che l'esame delle richieste può essere effettuato anche utilizzando strumenti digitali.

#### *Art. 14 Entità della partecipazione della Confederazione*

L'articolo 12 capoverso 1 della legge COVID-19 prevede provvedimenti per i casi di rigore per un totale di 1,75 miliardi di franchi, suddivisi in tre tranches con partecipazioni finanziarie diverse da parte di Confederazione e Cantoni. In aggiunta, l'articolo 12 capoverso 6 della legge COVID-19 crea una «riserva del Consiglio federale»: la Confederazione può versare contributi supplementari pari al massimo a 750 milioni di franchi ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. La legge non precisa tuttavia se questa «riserva del Consiglio federale» debba essere concessa ai Cantoni in virtù delle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore o se debba essere impiegata per finanziare ulteriori provvedimenti cantonali specifici che non rientrano nel campo di applicazione di tale ordinanza.

Grazie al previsto allentamento delle condizioni relative al calo della cifra d'affari e, in particolare, alla creazione di una categoria separata per le imprese costrette a chiudere, è possibile soddisfare, nel quadro dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, la richiesta di proporre soluzioni settoriali per le imprese chiuse; non è quindi più necessario elaborare un programma separato.

L'adeguamento dell'articolo 14 capoverso 1 stabilisce pertanto che anche la «riserva del Consiglio federale» deve essere impiegata per finanziare i provvedimenti per i casi di rigore adottati dai Cantoni conformemente all'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Questo significa che sono a disposizione complessivamente 2,5 miliardi per il finanziamento di provvedimenti per i casi di rigore secondo l'ordinanza COVID-19 casi di rigore. La «riserva del Consiglio federale» sarà impiegata come quarta tranche quando le prime tre saranno esaurite.

Le prime tre tranches sono ripartite tra i Cantoni in ragione di due terzi in funzione del PIL cantonale e di un terzo in funzione della popolazione residente. In linea di principio, questa chiave di ripartizione potrebbe essere applicata anche alla «riserva del Consiglio federale». Poiché attualmente solo pochi fondi sono stati versati ai Cantoni, non è ancora possibile valutare in modo affidabile se la chiave di ripartizione si stia dimostrando efficace o se alcuni Cantoni sono colpiti in misura sproporzionata dai casi di rigore per le loro particolarità regionali. Per questa ragione il Consiglio federale definirà in un momento successivo la ripartizione della «riserva del Consiglio federale».